

il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuoverne l'iscrizione nei registri della Consulta Araldica.

L'ufficio della Consulta provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza.

L'iscrizione è fatta con riserva di ogni rimedio di legge se l'ufficio non sia stato chiamato a prender parte al giudizio¹.

Art. 4. I notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari se non risultino appartenenti all'interessato dagli Elenchi indicati nell'articolo precedente o se l'interessato non dimostri esserne investito esibendo un certificato d'iscrizione nei registri della Consulta Araldica.

I presidenti dei consigli di amministrazione o direzione di corpi morali, di società, di associazioni o di circoli, sono tenuti a fare osservare la stessa norma nella compilazione degli elenchi dei componenti e nei rispettivi atti.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti con una ammenda da L. 500 a L. 1000.

Art. 5. Indipendentemente dall'applicazione della pena comminata per l'usurpazione di titoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto dall'art. 186 del codice penale², chiunque, sia in documenti ufficiali, sia in qualsiasi atto giuridico, o anche negli ordinari

¹ In virtù del Regio Decreto 28 dicembre 1924, n. 2337, alla disposizione di questo art. 3 è stata sostituita la disposizione seguente:

«Coloro ai quali, in seguito alle contestazioni svolte in conformità delle norme dell'articolo precedente, con sentenza passata in cosa giudicata sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuoverne l'iscrizione nei registri della Consulta Araldica.

» L'Ufficio della Consulta provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza ».

² Art. 186 Codice penale:

«Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito colla multa da L. 50 a 1000.

» Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato ».